

Comune di Parma

Parma, 16/10/2020

Prot. 166347 fasc.2019 cat 7-VIII.46

**Procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in gestione
dei servizi di accoglienza integrata SIPROIMI
(Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non
accompagnati) suddivisa in N.2 lotti funzionali**

**1° LOTTO –ACCOGLIENZA INTEGRATA PER ADULTI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE – CIG 8462667DB8**

**2° LOTTO - ACCOGLIENZA INTEGRATA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(MSNA) - CIG 8462694403**

Disciplinare di gara

1 PREMESSE

Con **determina a contrarre n. 1900 del 09/10/2020** a firma del Dirigente del Settore Sociale, Dott. Luigi Squeri, è stato disposto l'affidamento in appalto per la gestione dei servizi di accoglienza integrata SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di cui al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 e oggetto di finanziamento con Decreto Ministeriale del 10 Agosto 2020.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Parma [codice NUTS ITH52].

L'appalto è suddiviso in n.2 lotti funzionali

LOTTO	SERVIZIO	CIG	CUI	CUP
1	ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	8462667DB8	S00162210348202000040	I99J20000590001
2	ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)	8462694403	S00162210348202000039	I99J20000600001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Squeri, Dirigente del Settore Sociale (tel. 0521-218619; e-mail: l.squeri@comune.parma.it).

SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il comune di Parma si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo,

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

2.1.1 Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Sezione A: relazione tecnica illustrativa del contesto (valevole per entrambi i lotti)
- Sezione B: capitolato tecnico-prestazionale lotto 1
- Sezione B1: capitolato tecnico-prestazionale lotto 2
- Sezione C: schema di contratto comprensivo di Accordo Privacy (valevole per entrambi i lotti)
- Sezione D: piano finanziario preventivo lotto 1
- Sezione D1: piano finanziario preventivo lotto 2
- Sezione E: elenco personale impiegato Lotto 1
- Sezione E1: elenco personale impiegato Lotto 2

2.1.2 Bando di gara (unico per i due lotti)

2.1.3 Disciplinare di gara (unico per i due lotti)

Modulistica unica (per entrambi i lotti)

- 2.1.4 Allegato 1_Domanda di partecipazione
- 2.1.5 Allegato 2_DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) da compilare direttamente sul SATER
- 2.1.6 Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata)
- 2.1.7 Allegato 4_DGUE ausiliaria - da compilare direttamente sul SATER;
- 2.1.8 Allegato 5_dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria
- 2.1.9 Allegato 6_Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012;
- 2.1.10 Allegato 7_Modello F23 pre-compilato dall'Amministrazione per il pagamento del bollo.

La documentazione di gara è interamente disponibile all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito del comune di Parma (www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici da inoltrare **entro le ore 17.00 del 02/11/2020**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione per due annualità di servizi di accoglienza integrata SIPROIMI rivolti a soggetti adulti titolari di protezione internazionale e a minori stranieri non accompagnati disposti con il DM 18 novembre 2019 e finanziati con il DM 10 agosto 2020 per il biennio 2021-2022.

Fine dell'affidamento è favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti nel sistema di accoglienza integrata.

Il numero dei posti di accoglienza e tutte le condizioni per l'esecuzione del servizio sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e al Manuale Operativo Siproimi.

Suddivisione in Lotti

L'appalto è suddiviso in 2 lotti funzionali:

Tabella 1

lotto	Oggetto del lotto	CPV
1	Servizi di accoglienza integrata per adulti titolari di protezione internazionale	85310000-2
2	Servizi di accoglienza integrata per minori stranieri non accompagnati (MSNA)	85310000-2

E' ammessa la formulazione di offerta per un lotto o per entrambi i lotti, con la precisazione del vincolo di aggiudicazione di uno solo di essi, come indicato al paragrafo 21.

Qualora un operatore economico sia risultato migliore offerente in un Lotto in veste di impresa singola, componente di un'ATI, assegnatario di un consorzio o retista, non potrà risultare aggiudicatario di un qualsiasi altro lotto, né quale impresa singola, né quale componente di un'ATI o assegnatario di un consorzio o retista.

Importo

L'affidamento è finanziato con le risorse economiche derivanti dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi d'asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), approvato con il DM 18 novembre 2019, cui il Comune di Parma ha inoltrato richiesta di contributo, tramite presentazione di apposito Piano Finanziario Preventivo.

Con Decreto Ministeriale notificato in data 10/08/2020, il progetto del Comune di Parma è stato ammesso a finanziamento per € 3.669.477,62 sulla categoria Ordinari (Lotto 1) e € 716.055,32 sulla categoria minori stranieri non accompagnati MSNA (Lotto 2).

L'importo dell'affidamento suddiviso per ciascun lotto è il seguente :

Tabella 2

lotto	Descrizione del servizio	CPV	Prestazione unica	Importo annuale	Importo Biennale
1	Servizi di accoglienza integrata per adulti titolari di protezione internazionale	85310000-2	P	€ 1.510.645/00	€ 3.021.290/00

L'importo **annuale** del Piano Finanziario Preventivo (PFP Cat. Ordinari) approvato è di **€ 1.834.738,81** ripartito in:

- ❖ Spese annuali di gestione diretta (costi a carico del Comune):
 - € 40.000 per servizi di mediazione linguistica culturale
 - € 8.000 per attività revisore contabile
 - € 5.000 per costi di espletamento della procedura
 - € 271.094 costi per l'IVA se dovuti
- ❖ Importo netto contrattuale annuale è pertanto pari a € 1.510.645 .
Tale importo è costituito da :
€ 1.184.245 compenso al netto dell'Iva di Legge e €326.400 quale rimborso spese fuori campo iva (PFP Voci di Spesa contrassegnate con codice D3/D5/D6/D7/D8/D10/D11/D13/D14/D15/E2)

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

Ai sensi dell'art.23, comma 16 del Codice dei contratti l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in **€503.400,00** (PFP Macro Voce A).

Tabella 3

lotto	Descrizione del servizio	CPV	Prestazione unica	Importo annuale	Importo Biennale
2	Servizi di accoglienza integrata per minori stranieri non accompagnati	85310000-2	P	€ 323.788/00	€ 647.577/00

L'importo **annuale** del piano finanziario preventivo (PFP Cat. MSNA) approvato è di **€ 358.027,66** ripartito in:

- ❖ Spese annuali di gestione diretta (costi a carico del Comune):
 - € 6.000 per servizi di mediazione linguistica culturale
 - € 4.000 per attività revisore contabile
 - € 1.500 per costi di espletamento della procedura
 - € 7.600 per affido familiare

- € 15.139,41 costi per l'IVA, se dovuti, imputati al PFP. La restante parte di costi per l'Iva troverà imputazione su fondi comunali;
- ❖ Importo netto contrattuale annuale è pertanto pari a € 323.788 .

Tale importo è costituito da:

€ 292.788 compenso al netto dell'Iva di Legge e da € 31.000 quale rimborso spese fuori campo iva (PFP Voci di Spesa contrassegnate con codice D5/D6/D8/D10/D11/D13/D15/E1)

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016, l'importo sopra riferito comprende i costi della manodopera stimati utilizzando prevalentemente il CCNL delle Cooperative Sociali e quantificati in **€ 221.830,00** .

I corrispettivi dell'appalto per i due lotti si intendono invariabili e non suscettibili di revisione durante il biennio di esecuzione.

Il compenso per l'aggiudicatario sarà calcolato per ciascun Lotto quale importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero, dell'Interno con i documenti Manuale Operativo e Manuale di Rendicontazione e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato dal Ministero medesimo e risultante dal prospetto economico per le attività affidate con la presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di sopraggiunte disposizioni ministeriali circa le risorse assegnate e i posti finanziati o a seguito di rimodulazioni da parte del Servizio Centrale, di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4 DURATA

La durata dell'appalto per entrambi i lotti è di 2 anni decorrenti dalla data del 01/01/2021 e comunque dell'effettiva data di avvio del servizio, quale risultante dal verbale di avvio del servizio stesso Il servizio .sarà avviato come sopra indicato in via d'urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti e in pendenza di stipulazione del relativo contratto. (art.31 comma 8 L.120/2020).

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, anche per un solo lotto, in caso di buon esito del primo periodo contrattuale, compatibilmente con eventuali ulteriori disposizioni del Ministero dell'Interno e vincolata all'approvazione di apposito finanziamento, si riserva la facoltà di :

- Rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari **a un anno**, La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario.
- Aumentare o diminuire le prestazioni contrattuali fino a concorrenza del **quinto dell'importo** del contratto ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice dei contratti: in tal l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni, entro tre anni dalla data di stipula del contratto, servizi complementari strettamente connessi alla natura della gara e rientranti nel progetto d'appalto , per l'importo massimo al netto dell'Iva di **€ 250.000,00**per il **lotto 1)** e di **€ 50.000,00**per il **lotto 2)**.

OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (**presumibilmente sei mesi per ciascun lotto**) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un importo pari a **€ 755.322,00 per lotto 1) + € 161.894,00 per lotto 2).**

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore globale stimato dell'appalto**, è pari ad **€ 7.454.289,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così ripartito:

Affidamento	Importo Lotto 1	Importo Lotto 2
Importo iniziale (biennio)	€ 3021.290/00	€647.577/00
Opzione rinnovo (1 anno)	€ 1510.645/00	€323.788/00
Opzione quinto obbligo	€ 604.258/00	€129.515/00
Opzione Servizi Complementari	€250.000/00	€50.000/00
Proroga Tecnica	€755.322/00	€ 161.894/00
Totale (iva esclusa)	€6.141.515/00	€1.312.774/00

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI (PER ENTRAMBI I LOTTI)

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

I requisiti generali devono essere posseduti da ogni concorrente singolo o raggruppato.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2017 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (PER ENTRAMBI I LOTTI)

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (PER ENTRAMBI I LOTTI)

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (*in caso di cooperative*) **Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative** presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

c) (*in caso di associazioni/organizzazioni di volontariato*): iscrizione da almeno 6 mesi in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

d) **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro**: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta unitamente al DGUE dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

LOTTO 1

- e) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € **1.150.000 + iva (riferimento =valore annuo di affidamento al netto della somma indicata a rimborso spese);**

LOTTO 2

- f) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € **290.000 + iva (riferimento =valore annuo di affidamento al netto della somma indicata a rimborso spese);**

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturati devono essere rapportati al periodo di attività

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

IMPORTANTE: Stante la particolare procedura di appalto e la speciale regolamentazione da parte del Ministero dell'Interno contenuta nel D.M. 18 novembre 2019, sono da considerarsi di parziale attuazione e solo in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. (Art.10 Linee Guida del DM 18 novembre 2019)¹

LOTTO 1

- g) Svolgimento di servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto (accoglienza integrata di stranieri) corrispondente ad esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio antecedente la data di indizione della gara. L'esperienza maturata dovrà riguardare oltre all'accoglienza materiale, almeno tre dei servizi minimi di cui alle lettere da b) a j) dell'art.4² delle Linee Guida del DM 18/11/2019;

¹ Art.10 Linee Guida del DM 18 novembre 2019: *Enti attuatori*

1. Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore.

2. Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.omissis

4. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

² "L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:

LOTTO 2

- h) Svolgimento di servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto (accoglienza integrata di stranieri e specifica accoglienza di minori in stato di abbandono) corrispondente ad esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio antecedente la data di indizione della gara . L'esperienza maturata dovrà ricomprendere oltre all'accoglienza materiale, almeno tre dei servizi minimi di cui alle lettere da b) a j) dell'art.4 e dall'art.35 Linee Guida del DM 18/11/2019;
- i) Disponibilità al momento della presentazione della domanda di partecipazione di n.12 posti ripartiti in entrambe le tipologie di strutture autorizzate in base alle Direttive della Regione Emilia Romagna n.1490/2014 e n. 1904/2011, ubicate nel territorio del Comune di Parma o dei Distretti Socio-Sanitari Sud-Est e di Fidenza .

Per entrambi i LOTTI

- j) Essere in possesso o impegnarsi a dotarsi, in caso di aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, di una sede operativa posta nel Comune di Parma, dotata di almeno una work station con connessione internet, di una linea telefonica/fax .

Per il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti è ammessa l'indicazione di una sola sede.

In relazione al punto g) e h) , si precisa che il concorrente potrà computare i servizi eseguiti nel quinquennio, purché svolti a regola d'arte e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata per inadempimento a favore di pubbliche amministrazioni/terzi oppure servizi gestiti in proprio, purché documentabili.

L'elenco dei servizi svolti e delle strutture per minori messe a disposizione dovrà essere precisato all'interno dell'Allegato 3 DGUE integrativo concorrente (e all'Allegato 5 DGUE integrativo ausiliaria, qualora si ricorra all'avvalimento) alla Parte IV: Criteri di selezione – lett. C) capacità tecniche e professionali .

Dovrà essere fornita precisa indicazione per ogni anno, della denominazione del servizio, delle attività affidate, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari. Per le strutture dovrà essere indicata l'ubicazione, la capacità recettiva, gli estremi del titolo autorizzatorio.

Il requisito di cui al precedente punto “Requisiti di capacità tecnica e professionale lett.g) e h) deve essere posseduto secondo quanto segue.

Nel caso in cui gli operatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

-
- a) accoglienza materiale;
 - b) mediazione linguistico-culturale;
 - c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
 - e) formazione e riqualificazione professionale;
 - f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
 - i) orientamento e accompagnamento legale;
 - j) tutela psico-socio-sanitaria”

Al fine di dimostrare i requisiti di cui sopra potranno essere spesi anche contratti ancora in corso di esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, in virtù dei principi generali dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione". In tal senso si deroga a quanto previsto da ANAC nel bando tipo n. 1;
- in caso, invece, di servizio prestato a favore di committenti privati, l'onere di produzione documentale è a carico dell'operatore economico, che dovrà presentare a questa amministrazione originale o copia conforme dei contratti stipulati.
- In caso di servizi gestiti in proprio, l'operatore economico dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate dall'art.10 del DM 18 novembre 2019 per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7 **lett.a** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al punto 7 lett.b), deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso .

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera g) e h) ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti con le modalità indicate dall'art.10 del DM 18 novembre 2019 per i raggruppamenti..

In ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito g) e h)) di cui al precedente punto deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti con le modalità indicate dall'art.10 del DM 18 novembre 2019 per i raggruppamenti..

In ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito g) e h) deve essere sia dalla mandataria sia dalle mandanti con le modalità indicate dall'art.10 del DM 18 novembre 2019 per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto i) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera g) e h) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, nonché dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera i) ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, nonché dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici ;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli consorziati.

8 AVVALIMENTO

La disciplina dell'avvalimento ex art. 89, D.Lgs. 50/2016 risulta applicabile in quanto compatibile con le disposizioni contenute nel DM del 18 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i Requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tal caso dovrà essere indicata la denominazione dell'operatore economico o degli operatori economici di cui si intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente che si avvale dei requisiti altrui dovrà presentare, allegando a sistema, il proprio DGUE, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, ponendo particolare attenzione alla parte II, sezione C: **INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (AVVALIMENTO)**. In questo caso dovrà essere indicata la denominazione dell'operatore economico o degli operatori economici di cui si intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Analogamente, ciascun soggetto ausiliario dei cui requisiti l'operatore economico si avvalga, dovrà presentare un proprio DGUE, distinto da quello dell'operatore economico, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dai soggetti ausiliari interessati.

L'operatore economico provvederà a inserire a sistema il DGUE compilato e firmato digitalmente dal soggetto ausiliario.

L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80, D. Lgs. 50/2016, oltre al requisito speciale oggetto di avvalimento, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE **INTEGRATIVO**.

Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, l'obbligo (ovvero dichiarazione di impegno) da parte dell'impresa ausiliaria verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso, specificando i requisiti forniti .

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **14**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta nel caso del contratto di avvalimento a condizione che sia sottoscritto anteriormente alla data di scadenza delle offerte.

9 SUBAPPALTO

L'accoglienza integrata, oggetto dell'affidamento e le stesse finalità del progetto individualizzato (favorire un percorso di autonomia) comportano un coinvolgimento dei beneficiari, rendendo non ammesso il subappalto per le attività connesse all'accoglienza materiale (esempio pulizie e pasti).

Il subappalto è ammesso limitatamente all'intervento di orientamento professionale e lavorativo (corsi di formazione, Borse lavoro e Tirocini). In tal caso il concorrente indica all'atto dell'offerta (dichiarazione resa in sede di DGUE,) che intende sub-appaltare tale attività, rientrante nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata:

- A. da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara e più precisamente dell'importo posto a base di gara per ogni singolo LOTTO e più precisamente salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice di importo pari a:

1. LOTTO 1: cauzione di **€ 60.425,80**
2. LOTTO 2: cauzione di **€ 12.951,53**

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, la cauzione è pari a **€ 73.377,33**

- B. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, presso il Tesoriere della Stazione Appaltante – INTESA SANPAOLO S.p.A – IBAN IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618, avendo cura di indicare le causali **“Gara SIPROIMI LOTTO 1 – CAT ORDINARI CIG 8462667DB8”** “ e/o **“Gara SIPROIMI LOTTO 2- CAT MSNA CIG 8462694403”**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in formato elettronico, allegata sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di:

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero

ii) di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito:

i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

(NON RICHIESTO PER QUESTO TIPO DI GARA).

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il pagamento a favore dell'Autorità di alcun contributo di gara in quanto il DL 34/2020 cd. Rilancio convertito in legge 17 luglio 2020, n. 7 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020)- all'art 65 ha disposto che "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

**L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 12 novembre 2020**

È ammessa la presentazione di una offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità sia di Intercent E.R sia del Comune di Parma, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera sia il Comune di Parma sia INTERCENTER ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, gli allegati in caso di avvalimento, e il Patto d'integrità devono essere redatti sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul sito del Comune di Parma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PER ENTRAMBI I LOTTI)

La busta virtuale “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione, il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.1.1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.1.1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della **procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore** e gli estremi dell'atto notarile **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, direttamente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega sul SATER:

1.1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

1.2) Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;

1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui carente il concorrente (contenuta nell' Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria);

1.4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (contenuta nell' Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria);

1.5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

1.6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» (il dettaglio del possesso dei requisiti è contenuto nell'Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), comma 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara remunerativo il prezzo fisso posto a base di gara giacché nella formulazione dell'offerta tecnica ha preso atto e tenuto conto:
 - a) del piano finanziario preventivo allegato al progetto d'appalto
 - b) delle condizioni contrattuali e degli oneri;
 - c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2017, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Trasparenza - Personale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA

.....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti

la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- dichiara di aver preso visione dell’articolo 26 del presente disciplinare, contenente le informazioni circa il trattamento dei dati personali comunicati.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni sono contenute nell’allegato 3 Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità previste per la compilazione del DGUE indicate al punto 16.2 del presente disciplinare.

Documentazione a corredo per ciascun Lotto

Il concorrente, oltre al DGUE (Allegato 2), all’Allegato 1_ Domanda di partecipazione, all’Allegato 3_Dichiarazioni Integrative DGUE concorrente e agli eventuali allegati inerenti l’avvalimento, allega sul SATER i seguenti documenti:

1. copia scannerizzata del **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di ricorso all’avvalimento il PASSOE deve contenere le indicazioni delle imprese ausiliarie;
2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

3. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

4. **Allegato 6_Patto di integrità** sottoscritto digitalmente dal concorrente. In caso di Consorzi il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Consorzio e dalle Consorziatoe indicate come esecutrici.
5. **Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione);**
6. **Progetto di assorbimento del personale** in applicazione della clausola sociale ex art. 50 del Codice, come meglio descritto al punto 24 del presente disciplinare

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice:

7. La documentazione richiesta dal paragrafo 8 del presente disciplinare;
8. Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 15 (domanda di partecipazione).

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 1.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 1.1.c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Documentazione per concorrenti rientranti nelle tipologie lettere c) e d) del paragrafo 7.1 REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE

Copia scansionata dello Statuto e Atto Costitutivo.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA (PER ENTRAMBI I LOTTI)

La busta virtuale “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici:

Relazione tecnica di massimo 40 facciate formato A4, max 40 righe per pagina, (eventuali allegati non saranno conteggiati nel limite indicato). La relazione dovrà illustrare in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **punto 18**.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto d’Appalto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà, per entrambi i lotti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016.

L’operatore economico deve indicare nella “Offerta economica”

1) i “costi del personale” specificando l’importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.

2) i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” indicando l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.

Detti costi relativi sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto .

3. il CCNL di riferimento applicato

L’offerta economica, redatta come sopra indicato, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e del DGUE di cui al punto 15 e seguenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che indichino variazioni dell'importo a base d'asta.

18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Come ribadito, l'aggiudicazione del presente appalto avverrà, per entrambi i lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016.

Punteggio tecnico complessivo attribuibile per OGNUNO DEI LOTTI Max PUNTI 100

Il punteggio dell'offerta tecnica relativo a ciascun lotto, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ponderazione. L'offerta tecnica verrà valutata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, secondo le specifiche riportate per ciascun lotto alle tabelle sottostanti.

Tutte le clausole del Capitolato speciale d'appalto rappresentano prescrizioni minime ritenute indispensabili al fine di garantire la qualità delle prestazioni oggetto del presente appalto.

LOTTO 1 – PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER ADULTI

	CRITERI	PUNTI MAX
1	Proposta di Strutture di accoglienza: tipologia, recettività, ubicazione. Verrà privilegiata l'offerta che preveda una dislocazione uniforme sul territorio comunale e la maggior aderenza ai parametri delle linee guida.	10
2	Gestione delle accoglienze in coabitazione, attivazione di adeguati presidi diurni e notturni, predisposizione di step di accoglienza e azioni di coinvolgimento dei beneficiari finalizzate a favorire autonomia e responsabilizzazione	8
3	Contenuti e modalità di redazione del Progetto Educativo Individualizzato, del Regolamento dell'accoglienza, del Patto di Accoglienza, del fascicolo personale attraverso la presentazione di "bozze" da esporre in relazione: verranno valutati chiarezza adeguatezza e congruità in funzione del progetto complessivi e del target dei beneficiari	7
4	Programmazione e attuazione dei servizi di accoglienza integrata: metodologia, strumenti, azioni previste nelle attività di orientamento e inserimento sociale/abitativo/lavorativo, per la tutela legale e la tutela della salute dei beneficiari. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risulteranno più performanti, con particolare riguardo all'accompagnamento lavorativo.	20
5	Rapporto con il territorio come esplicitazione del complesso delle sinergie da sviluppare in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato. Verrà valorizzata la proposta che prevede il maggior numero di raccordi e maggior ricchezza delle relazioni.	8

6	Modalità di gestione del presidio educativo nel rapporto con l'utenza e di rispondenza della proposta agli obiettivi del Siproimi. Azioni di coinvolgimento dei beneficiari nella vita quotidiana intesa anche come conduzione domestica all'interno degli alloggi finalizzate a favorire autonomia e responsabilizzazione garantendo una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze ed ai bisogni che si dovessero presentare, al fine di favorire l'apprendimento pratico delle routine quotidiane e della convivenza non conflittuale. Verrà valutato il grado di coinvolgimento e le modalità attuate.	12
7	Dotazione di personale da impiegare nei servizi (pianta organica distribuita sulle soluzioni abitative) : sarà valorizzata la presenza di operatori dedicati a tempo pieno per favorire la costituzione di un gruppo di lavoro stabile . Sarà valorizzato il modello organizzativo che garantisce la massima continuità possibile degli operatori, la riduzione del turnover, piano dettagliato di aggiornamento professionale, formazione e supervisione dell'equipe degli operatori.	16
8	Modalità ed organizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica coerente con la tipologia di utenza per i soggetti che non dovessero avere accesso alle strutture sul territorio deputate a tali attività. Verrà valutata la proposta in base alla metodologia di insegnamento utilizzata e ai docenti impiegati.	8
9	Organizzazione attività di supporto alla conciliazione ai tempi di vita e di cura a favore dei nuclei inseriti nel progetto, per garantire ai minori -esclusi dall'accesso ai servizi pubblici un conteso adeguato di socializzazione.	3
10	Saranno valutati elementi innovativi rivolti al territorio ed alla rete, al target con riferimento anche all'accoglienza al femminile per le vittime di tratta. (esempio strutture dedicate e iscrizione a registri specialistici), nei limiti della sostenibilità e della congruità con l'oggetto dell'appalto.	8
		100

• **LOTTO 2 – PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER MINORI**

	CRITERI MSNA	PUNT MAX
1	Modalità di gestione delle accoglienze in struttura, delle progettazioni educative individualizzate, con particolare riferimento alla transizione dei minori all'età adulta favorendo forme di sostegno all'autonomia abitativa. Verranno valutate le proposte maggiormente articolate	15

2	Programmazione e attuazione dei servizi di accoglienza integrata: metodologia, strumenti, azioni previste nelle attività di orientamento e inserimento sociale/abitativo/lavorativo, per la tutela legale e la tutela della salute dei beneficiari. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risulteranno più performanti.	10
3	Modalità di gestione del presidio educativo nel rapporto con i minori e di rispondenza della proposta agli obiettivi del Siproimi. Verrà valutata la proposta con la previsione di una maggiore flessibilità degli operatori rispetto ai bisogni.	8
4	Contenuti e modalità di redazione del Progetto Educativo Individualizzato: saranno valorizzati gli elementi evidenziati il lavoro d'equipe, il raccordo con l'Ente Locale titolare della presa in carico e la partecipazione del minore.	8
5	Azioni di coinvolgimento dei minori nella vita quotidiana intesa anche come partecipazione alla vita nelle strutture, finalizzata a favorire autonomia e responsabilizzazione garantendo una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze ed ai bisogni che si dovessero presentare. Verrà valutato il grado di coinvolgimento e le modalità attuate.	12
6	Modalità ed organizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica coerente con la tipologia di utenza per i soggetti che non dovessero avere accesso alle strutture sul territorio deputate a tali attività. Verrà valutata la proposta in base alla metodologia di insegnamento utilizzata e ai docenti impiegati.	10
7	Modalità organizzative dell'accompagnamento lavorativo. Saranno valutati i progetti che nel complesso risulteranno più performanti.	10
8	Personale: saranno valutati il modello organizzativo adottato nel gruppo di lavoro degli operatori, le azioni per la riduzione del turnover, il piano dettagliato di aggiornamento professionale, di formazione e supervisione dell'equipe degli operatori.	12
9	Rapporto con il territorio come esplicitazione del complesso delle sinergie da sviluppare in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato. Verrà valorizzata la proposta che prevede il maggior numero di raccordi e maggior ricchezza delle relazioni.	10
10	Saranno valutati elementi innovativi rivolti al territorio ed alla rete e rivolti al target, nei limiti della sostenibilità e della congruità con l'oggetto dell'appalto.	5
		100

La Commissione di esperti appositamente nominata procederà, in seduta riservata, all'esame, per ogni lotto, del progetto costituente l'offerta tecnico-qualitativa e potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un'unica seduta, se il numero dei partecipanti lo renda possibile.

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi.

Relativamente all'attribuzione del punteggio, ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un coefficiente che oscillerà tra "0" (valutazione minima) e "1" (valutazione massima).

I coefficienti di valutazione che la commissione utilizzerà nell'esprimere un giudizio sono i seguenti:

Scala di valutazione	Valutazione Coefficiente
Non trattato / Non valutabile	0
Non pertinente	0,10
Scarso	0,30
Parzialmente adeguato	0,50
Adeguato	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Molto buono	0,90
Eccellente	1

Qualora necessario, la commissione può riservarsi anche di utilizzare coefficienti intermedi. Ogni membro potrà esprimere la propria valutazione con numeri fino a 2 decimali.

Ciascuno degli elementi qualitativi (criterio) sarà valutato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la scala sopra indicata. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni criterio, la media dei coefficienti è moltiplicata per il peso massimo assegnato al criterio stesso.

Il punteggio assegnato a ciascuno dei criteri sarà oggetto di "riparametrazione" secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

La sommatoria dei punteggi ottenuti nei singoli criteri dopo la riparametrazione determinerà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per ciascun lotto.

Sono escluse forme di riparametrazione non espressamente previste dal disciplinare anche se alcuna ditta otterrà il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica.

Coloro che non raggiungeranno il punteggio di punti 65/100 verranno esclusi dalla gara del lotto di riferimento.

Si precisa che nella relazione tecnica non dovranno essere inseriti elementi di tipo economico.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 12 novembre 2020, alle ore 15:00

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Si specifica che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale SATER.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute virtuale pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il portale SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP alla presenza di due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare il tempestivo deposito dell'offerta inviata dai concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti conseguenti quale la comunicazione dello stesso ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice, a mezzo PEC tramite il portale

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019.

L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del Codice, conseguentemente risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78 del Codice.

Tale disposizione è confermata anche dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2019.

Pertanto la commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice oltre che secondo le norme interne previste dalla stazione appaltante.

La nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello

specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche nel caso in cui il RUP decida di avvalersene (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, anche nella medesima giornata di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica virtuale, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .

Nella medesima seduta pubblica virtuale, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica redatta come descritto al punto 17. a) e alla valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti all'interno dello stesso Lotto ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

Nel caso in cui uno stesso offerente risulti l'aggiudicatario di entrambi i lotti, si procederà al sorteggio per individuare quale lotto aggiudicare al concorrente.

In presenza di un unico concorrente partecipante per entrambi i lotti, si potrà procedere all'aggiudicazione di entrambi i lotti allo stesso offerente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23 del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta non sussistendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice , in quanto il prezzo rimane fisso .

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei

criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione ad aggiudicazione definitiva ed efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara è stimato in € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (stimate in circa € 3.000,00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'esecutore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel Progetto di appalto allegato al presente disciplinare.

Ai sensi delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019, **si precisa che i concorrenti dovranno allegare alla documentazione amministrativa un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.**

Si rammenta che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.

L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa, secondo quanto previsto nelle citate Linee Guida.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Parma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il bando ed il presente disciplinare possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale – Emilia Romagna, Sede di Parma.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della commissione giudicatrice, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in Strada Repubblica 1, 43125 Parma.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo-team@lepida.it.

Il Dirigente del Settore Sociale

Dott. Luigi Squeri